



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 16/02/2024

Approfondimento informativo – Certificazione Unica 2024

Gentile Cliente,

di seguito riportiamo i dettagli per la consegna della Certificazione Unica 2024.

Il sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica al contribuente-sostituito:

- utilizzando il **modello "sintetico"**, approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- entro il 16 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019);
- in formato cartaceo, oppure in formato elettronico**, a condizione che il contribuente abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla stampare per i successivi adempimenti.

Le Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023, devono quindi essere consegnate al contribuente-sostituito entro il 18.3.2024.

Nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oppure compensi per locazioni brevi, il sostituto d'imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d'imposta è punito con la sanzione

00144 Roma – Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it





S T U D I O B A L D I

pag. n°2/2

amministrativa **da 250,00 a 2.000,00 euro** (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).

Tuttavia, si ritiene che, se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l'attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile (art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97).

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Distinti saluti

